

Numero d'ordine	Codice NC	Codice Taric	Designazione delle merci	Volume del contingente	Dazio contingente (in %)
09.0321	ex 0301 99 90	20	Avannotti e novellame, vivi, di spigole (<i>Dicentrarchus labrax</i>) e orate (<i>Sparus aurata</i>)	3 milioni di unità	0
09.0322	0302 69 94 0302 69 95	—	Spigola (<i>Dicentrarchus labrax</i>) e orate (<i>Sparus aurata</i>), fresche o refrigerate	100 tonnellate	0

Articolo 2

La prova del carattere originario delle merci è fornita in conformità dell'articolo 6 del regolamento (CEE) n. 1135/88 del Consiglio, del 7 marzo 1988, relativo alla definizione della nozione di «prodotti originari» e ai metodi di cooperazione amministrativa applicabili negli scambi tra il territorio doganale della Comunità, Ceuta e Melilla e le isole Canarie⁽¹⁾.

Articolo 3

I contingenti tariffari di cui all'articolo 1 sono gestiti dalla Commissione a norma degli articoli 308 bis, 308 ter e 308 quater del regolamento (CEE) n. 2454/93.

Articolo 4

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Esso è applicabile a decorrere dal 1° aprile 2000.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 27 marzo 2000.

Per il Consiglio

Il Presidente

F. GOMES

⁽¹⁾ GU L 114 del 25.1988, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3902/89 (GU L 375 del 23.12.1989, pag. 5).